

Re.I “Reddito di inserimento”

Misure per il contrasto alla povertà

Con il [decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017](#) sono state previste “*disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*”.

Le norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018.

Le domande di Re.I potranno essere presentate a far data dal 1° dicembre 2017 presso i comuni di residenza o altri punti di accesso individuati dagli stessi comuni.

L'INPS con propria [circolare n° 172 del 22 novembre 2017](#) indica le modalità di attuazione.

Indicazioni generali

Il Re.I è una misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.

Ha carattere universale ed è condizionata:

- alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi);
- all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Il Re.I viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà.

Di che si tratta?

Il Re.I prevede:

- un beneficio economico;
- servizi alla persona che si realizzano in un progetto personalizzato che tenga conto del bisogno del nucleo familiare;
- se la situazione di povertà è connessa alla mancanza di lavoro si prevede:
 - un "patto di servizio" ([D.lgs. n° 150 del 2015 art. 20](#))
 - un programma di ricerca intensiva di occupazione ([D.lgs. n° 150 del 2015 art. 23](#))

Chi eroga la prestazione?

La prestazione economica è erogata dall'INPS mediante una carta di pagamento elettronica denominata "Carta Re.I"

Destinatari e requisiti

Il Re.I è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, **siano in possesso, congiuntamente**, dei seguenti requisiti:

- residenza ed il soggiorno;
- composizione del nucleo familiare così come specificato più oltre;
- ulteriori requisiti sulla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Residenza e soggiorno

Il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o dell'Unione europea o familiare di cittadino italiano o UE che sia titolare di diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
- cittadino di paesi extraCEE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- **residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.**

Requisiti familiari

Nel nucleo familiare deve essere presente, al momento della richiesta del Re.I., almeno:

- un componente minorenni (età inferiore ai 18 anni);
- una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, oppure di un suo tutore;
- una donna in stato di gravidanza accertata;
- almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
 - abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione;
 - ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente sia pari o inferiore agli 8.000 € e per il lavoro autonomo pari o inferiore a 4.800 € annui

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l'intera durata del beneficio, e congiuntamente, in possesso di:

- un valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- un valore dell'ISRE (Indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) ai fini Re.I non superiore ad euro 3.000;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad 20.000 €;
- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di 2.000 € per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €;
- un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest'ultimo caso, l'aggiornamento della situazione reddituale, all'atto della domanda, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda.

L'ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio.

In riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, con esclusione degli autoveicoli e dei motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Valutazione multidimensionale del bisogno

Al Re.I si accede dopo una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto:

- delle risorse;
- dei fattori di vulnerabilità del nucleo;
- dei fattori ambientali;
- dei fattori di sostegno presenti.

In particolare l'analisi è volta ad approfondire queste tematiche:

- le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
- la situazione economica;
- la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
- l'educazione, istruzione e formazione;
- la condizione abitativa;
- le reti familiari, di prossimità e sociali.

Questa analisi preliminare ha l'obiettivo di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le scelte successive che porteranno alla definizione del progetto personalizzato ed è effettuata da operatori sociali appositamente identificati dai servizi competenti.

Se, in seguito all'analisi preliminare, dovesse emergere che la situazione di povertà è connessa in via esclusiva alla sola dimensione della situazione lavorativa, è previsto che il progetto personalizzato sia sostituito dal patto di servizio, oppure dal programma di ricerca intensiva di occupazione.

In questo caso verrà coinvolto il competente centro per l'impiego affinché gli interessati vengano convocati per redigere il patto di servizio.

Se, invece a seguito all'analisi preliminare, emerge la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, sempre afferenti alla rete dei servizi territoriali, a loro volta identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

Il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata.

Il progetto personalizzato

A seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato che dovrà essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare.

Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.

Il progetto prevede l'individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente, di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio, attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.

Decorrenza

Il Re.I è concesso a decorrere dall'1° gennaio 2018.

Durata

Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Non esclusa, a priori, la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio.

Misura

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.

In via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7.000 €, incrementato di 500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3.000 €). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione delle famiglie.

Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000 €) e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5 o più	€ 5.824,80	€ 485,40

Presentazione della domanda di Re.I

La domanda deve essere presentata presso i comuni o presso altri punti di accesso indicati dai comuni.

La domanda va presentata su apposito modulo predisposto dall'INPS.

Riconoscimento del Re.I

I comuni comunicano all'INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta del Re.I e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, per via telematica le informazioni contenute nel modulo di domanda del Re.I, inclusive del codice fiscale del richiedente.

I comuni devono verificare il rispetto dei requisiti richiesti.

L'INPS, a sua volta, verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso dei requisiti per l'accesso al Re.I, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.

L'INPS verifica con cadenza trimestrale il mantenimento dei requisiti una volta concesso il Re.I.

E' necessario aggiornare l'indice ISEE alla sua scadenza.

Progetto personalizzato

Una volta verificati i requisiti da parte dei Comuni e dell'INPS è indispensabile la sottoscrizione di un progetto personalizzato sia sotto forma di:

- Patto di servizio
- o di
- Programma di ricerca intensiva di occupazione

Il riconoscimento condizionato del Re.I è comunicato dall'INPS ai comuni interessati entro 5 giorni dalla comunicazione delle informazioni contenute nel modulo di domanda di Re.I da parte dei Comuni.

Versamento del Re.I

Il versamento del Re.I è disposto dall'INPS successivamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato.

Il beneficio economico è erogato per il tramite della carta acquisti "Carta Re.I". Con la Carta Re.I è possibile prelevare denaro contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.

La Carta è inoltre utilizzabile per l'acquisto dei generi già previsti per la Carta acquisti.

- acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. Può anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi convenzionati.

Chi emette la carta

La Carta Re.I è emessa da Poste Italiane – Servizio Banco Posta che comunicherà l'avvenuta emissione al richiedente.

Il richiedente dovrà recarsi presso uno degli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta Re.I, presentando il proprio documento di identità.

Prima di poter utilizzare la Carta Re.I il titolare dovrà attendere la ricezione del PIN che verrà inviato in busta chiusa, presso l'indirizzo di domicilio indicato nella domanda iniziale di Re.I.

Costi di utilizzo della carta

L'utilizzo della carta per i prelievi di contante costa:

- 1,75 € se effettuato presso gli sportelli automatici dei circuiti bancari;
- 1,00 € se effettuato presso gli sportelli automatici di Poste Italiane S.p.a.

Il saldo e la lista movimenti e tutte le informazioni relative all'utilizzo della carta sono verificabili presso Poste Italiane S.p.a..

Agevolazioni per i titolari di carta Re.I

Per i titolari di carta Re.I sono previste altre agevolazioni:

Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni

I beneficiari del Re.I hanno diritto all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l'apposita dichiarazione di responsabilità prevista nella domanda.

La compilazione di questa dichiarazione equivale alla presentazione della domanda al Comune. In questo caso il Comune dovrà istruire la richiesta utilizzando le medesime procedure in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori attualmente in uso. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura, la cui liquidazione avverrà con le modalità attualmente in vigore.

Tariffe elettriche e gas naturale

Sono estese ai titolari di Carta Re.I le agevolazioni per le tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale già riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Re.I e svolgimento attività lavorativa

Il Re.I è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte di uno dei componenti il nucleo familiare purché siano rispettati i parametri reddituali previsti.

I componenti del nucleo percettore del Re.I, in caso di variazione della situazione lavorativa, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'avvenuta nuova occupazione, il reddito annuo previsto derivante da tale attività.

Sanzioni

Sono previste varie sanzioni in caso di inadempienza da parte del titolare di Re.I.

Le sanzioni sono irrogate dall'INPS e sono previste nei seguenti casi:

Mancata presentazione alle convocazioni/ appuntamenti previsti dal progetto personalizzato

Nell' ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero degli altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.

Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.

Se viene adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.

Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE)

Sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni false rese in sede di determinazione dell'ISEE.

Regime fiscale

Il beneficio economico del Re.I ha carattere assistenziale, per cui è esente da IRPEF.

Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto sul Re.I vengono riordinate alcune prestazioni assistenziali.

SIA (Sostegno per l'inclusione attiva)

Era una misura di contrasto alla povertà che prevedeva l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di povertà nelle quali almeno un componente fosse minorenni oppure fosse presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata.

Con l'introduzione del Re.I questo beneficio viene abilito in quanto sostituito dal Re.I.

Per coloro che hanno presentato domanda di SIA entro il 31 ottobre 2017, per i quali, quindi, il beneficio sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, la prestazione SIA continua ad essere erogata per la durata e secondo modalità stabilite.

ASDI (Assegno di disoccupazione)

L'assegno di disoccupazione era una misura universale destinata ai disoccupati per il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Veniva erogato, in presenza di determinati requisiti, al termine della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego = indennità di disoccupazione).

Con l'introduzione del Re.I anche questo beneficio viene abilito in quanto sostituito dal Re.I.

Carta Acquisti

La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico. Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali.

La carta non è abilitata al prelievo di contanti.

A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del Re.I, il beneficio economico connesso al Re.I è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"